

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Umbria



A Z I E N D A
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI



Direzione Sanitaria
Dr. Pietro Manzi
Tel. 0744 - 205308
e-mail: p.manzi@aospterni.it
direzionesanitaria@aospterni.it

A tutti i Reparti e Servizi

Oggetto: Applicazione della Ordinanza 28/04/2023 Ministero della Salute “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”

In applicazione della Ordinanza in oggetto, che si allega per pronta memoria, sentiti nel merito il Responsabile della Stewardship Antimicrobica, il Responsabile Medico del Presidio, il Medico Competente e il RSPP, facendo riferimento alla peculiare conformazione strutturale della Azienda Ospedaliera di Terni, considerato che trattasi di DEA di II Livello, tenuto conto del fatto che la stragrande maggioranza dei pazienti ricoverati sono fragili, anziani o immunodepressi, e spesso sottoposti ad alti regimi assistenziali, vista la notevole circolazione dei pazienti stessi all'interno dell'ospedale, si dispone che *l'obbligo* di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori sia applicato *in tutti i Reparti di Degenza dell'Ospedale, anche nei Servizi Diagnostici, in Pronto Soccorso, nel Poliambulatorio e nelle sale d'attesa.*

E' consentito evitare l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei corridoi, negli studi medici, nelle aule didattiche, nelle sale riunioni, nei locali ad uso amministrativo, al CUP, al bar e nella mensa ospedaliera. Rimane l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in caso di sintomatologia respiratoria.

Come da disposizione ministeriale non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree :

- a) I bambini di età inferiore ai sei anni
- b) Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo tale da non poter utilizzare i dispositivi

Per quanto attiene l'ingresso in ospedale e l'esecuzione del tampone diagnostico per infezione da SARS-COV2 rimangono in vigore le disposizioni emanate dalla Regione Umbria in data 13/01/2023 con nota Prot.0002425 (qui allegate) nelle more della emanazione di ulteriori indicazioni in merito.

**Il Direttore Sanitario
Dr Pietro Manzi**

Azienda Ospedaliera Terni - AZOSP.001.TR

GEN 0002425 del 13/01/2023 - Entrata

Firmatari: Massimo D'Angelo (11897319)

Impronta informatica: 9cbb92b6f728a85f69ac93a2b94283a69fa8d9585ceda90c0ef0a380f67253ca

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



Regione Umbria

Giunta Regionale

Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 1

aslumbria1@postacert.umbria.it

Azienda USL Umbria 2

aslumbria2@postacert.umbria.it

Azienda Ospedaliera di Perugia

aosp.perugia@postacert.umbria.it

Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

aospaterni@postacert.umbria.it

e p.c Puntozero scarl

puntozeroscarl@pec.it

SERVIZIO: Amministrativo e Risorse umane del SSR

SERVIZIO: Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare

SERVIZIO: Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie regionali, GSA

SERVIZIO: Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione

SERVIZIO: Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria

Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria



Regione Umbria

Giunta Regionale

Oggetto: misure per la sorveglianza sanitaria degli operatori e per l'accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie

In seguito all'attuale situazione epidemiologica si forniscono le seguenti disposizioni così come discusso in sede di CTS/NE e condiviso con le Direzioni Sanitarie:

a) SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI OPERATORI SANITARI

1. Operatori che assistono soggetti a rischio per immunodepressione o particolarmente fragili, quali, a titolo di esempio, quelli ricoverati presso reparti di ematologia, oncologia, centri dialisi, RSA:
Test antigenico immunocromatografico ogni 7 giorni.
2. Altri operatori: nessun test.

E' inoltre indicata l'esecuzione del test per il personale che rientra da zone a rischio.

Per gli operatori sanitari contatto di caso confermato è inoltre indicata l'esecuzione del test antigenico immunocromatografico su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto.

Resta inteso che sarà compito del Medico competente e dell'RSPP classificare i reparti e adeguare le presenti indicazioni sulla base della specifica valutazione del rischio, come previsto dal D.lvo 81/2008.

b) REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DEGLI UTENTI/PAZIENTI E LORO TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO- SANITARIE

Relativamente alla gestione dell'accesso ai servizi sanitari ed ai trasferimenti dei pazienti è indicato attenersi alle seguenti modalità organizzative:

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Salute e Welfare

Direttore

Dott. Massimo D'Angelo

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5272
FAX: 075 504 5567

Indirizzo email:
mdangelo@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

RETE OSPEDALIERA

PRONTO SOCCORSO

Pazienti che necessitano di ricovero: effettuare sempre il test antigenico immunocronatografico per indirizzare il percorso di ricovero:

- se il test è **negativo** il paziente viene ricoverato nel reparto di pertinenza per il trattamento della condizione clinica che determina il ricovero urgente
- se il test è **positivo**:
 - effettuare il **tampone molecolare di conferma della positività** prima del trasferimento in reparto solo nei pazienti che devono essere ricoverati in reparti covid dedicati o che devono essere ricoverati presso reparti con pazienti maggiormente immunocompromessi quali ad esempio ematologia, oncologia, nefrologia, pneumologia.....
 - **non effettuare altri test di conferma** se il paziente non deve essere ricoverato per le problematiche legate al covid ma deve essere ricoverato per altra patologia e quindi è un paziente ricoverato con covid ma non per covid; in tali casi il paziente viene ricoverato nella struttura di riferimento per la patologia che determina il ricovero urgente con le misure di isolamento disposte all'interno dell'U.O., salvo organizzazioni interne alle strutture ospedaliere con aree dedicate per garantire l'isolamento (Es. Ospedale di Foligno).

Pazienti che non necessitano del ricovero ospedaliero: nessun test.

Nel PS sarà necessario prevedere aree isolate, anche funzionalmente, per i pazienti in attesa di definizione del quadro clinico che presentano test positivo al virus SarS-Cov-2.

Visto l'andamento epidemico sarà data indicazione per triage specifici per soggetti provenienti dall'estero, attualmente per soggetti provenienti dalla Cina o contatti di soggetti provenienti dalla Cina.

In sala d'attesa e durante il triage è obbligatorio l'uso della mascherina FFp2 anche per gli utenti.

ATTIVITÀ IN REGIME AMBULATORIALE O DI RICOVERO A CICLO DIURNO

(prestazioni ambulatoriali, diagnostica per immagini, day hospital, day service, prestazioni endoscopiche, chirurgia ambulatoriale, prestazioni odontoiatriche "compreso pz che devono effettuare radio/chemioterapia e dialisi")

Non è necessario il test antigenico per la rilevazione del virus SarS-Cov-2 per gli utenti che devono eseguire le prestazioni di cui sopra ad esclusione di coloro che presentano sintomi potenzialmente riconducibili a SarS-Cov-2 o accesso in strutture ambulatoriali/DH per pazienti immunocompromessi come deciso dalle Direzioni Sanitarie.

RICOVERO ORDINARIO E DAY SURGERY OSPEDALIERO PROGRAMMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

È previsto per tutti i pazienti al momento dell'ingresso nel reparto o nelle 48 ore precedenti, l'effettuazione di un **test antigenico immunocromatografico** per la rilevazione del virus SarS-Cov-2. Se il test risulta positivo e la prestazione non può essere procrastinata in base alla valutazione rischio/beneficio il ricovero potrà proseguire nelle apposite stanze/aree dedicate.

N.B.: Il medico di reparto dispone l'effettuazione della ripetizione del test antigenico immunocromatografico o di eventuale tampone molecolare, durante la permanenza del ricovero, in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno.

TRASFERIMENTO INTERNO ALLA STRUTTURA O VERSO ALTRA STRUTTURA SANITARIA O SOCIOSANITARIA

1. Trasferimenti interni alla Struttura ospedaliera

- ✓ in costanza di assenza di sintomatologia clinica potenzialmente riconducibile a COVID-19, non è necessario attuare ulteriori misure;
- ✓ solo in caso di trasferimenti verso reparti ospitanti soggetti ad alto livello di immunosoppressione, eseguire un test antigenico immunocromatografico prima del trasferimento.

2. Trasferimenti da un ospedale ad un altro:

- ✓ in costanza di assenza di sintomatologia clinica potenzialmente riconducibile a COVID-19, non è necessario attuare ulteriori misure;
- ✓ in caso di trasferimenti verso Struttura ospitante soggetti ad alto livello di immunosoppressione, eseguire un test antigenico immunocromatografico prima del trasferimento;
- ✓ in caso di paziente positivo al test per Sars-CoV-2 che necessita di trattamento presso altra Struttura, il trasferimento avviene previ accordi tra le Strutture.

3. Trasferimenti verso strutture per sub-acuti, post-acuti, riabilitative, RSA, cure intermedie, hospice, etc: è in capo alla Struttura dimettente l'esecuzione di test antigenico immunocromatografico 24 ore prima del trasferimento. La struttura ricevente non deve ripetere il test.

In caso di esito positivo del test SarS-Cov-2 in paziente proveniente da una RSA/RP senza indicazione alla prosecuzione del ricovero in ospedale per acuti, lo stesso dovrà essere riammesso presso la struttura socio-sanitaria di provenienza se presente un nucleo Covid o in una struttura intermedia Covid qualora ci siano le indicazioni cliniche.

In caso di esito positivo del test SarS-Cov-2 in paziente non precedentemente ospitato presso struttura socio-sanitaria e senza indicazione alla prosecuzione del ricovero in ospedale per acuti e che necessita di ricovero in struttura intermedia, sono gli uffici di dimissione protetta che devono organizzare il trasferimento presso un nucleo covid di una struttura extraospedaliera.



Regione Umbria

Giunta Regionale

RETE TERRITORIALE

STRUTTURE RESIDENZIALI

A. Ospiti già in Struttura per non autosufficienti

In caso di test molecolare per virus SARS-CoV-2 positivo eseguito per la presenza di sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19, l'ospite prosegue la permanenza presso la Struttura. La struttura deve adottare le necessarie misure organizzativo-logistiche, idonee a garantire adeguato isolamento del caso e prevenire la diffusione dell'infezione.

Dovrà essere attivata la sorveglianza dei contatti con test antigenico immunocromatografico al t0 e a t5.

B. Nuovi Ospiti

Ingresso da casa: il paziente può accedere alla struttura solo con test antigenico immunocromatografico negativo e deve essere sottoposto a test antigenico immunocromatografico di sorveglianza al t5.

Trasferimento da Struttura Sanitaria: la Struttura dimettente esegue il test antigenico immunocromatografico prima del trasferimento. La struttura ricevente non deve ripetere il test. In caso di test positivo il trasferimento potrà comunque aver luogo nel caso in cui la struttura accettante sia in grado di assicurare le necessarie misure per trascorrere il periodo di ricovero in isolamento e prevenire la diffusione dell'infezione.

C. Ospiti che escono/rientrano dalla/nella Struttura

E' prevista l'esecuzione di **test antigenico** immunocromatografico all'ingresso in struttura.

E' demandato al Direttore Sanitario della struttura garantire le misure di prevenzione del contagio, in particolare la definizione dei percorsi, la presenza di stanze di isolamento, la sorveglianza degli operatori, l'utilizzo dei DPI, l'igiene delle mani e le procedure di vestizione e svestizione e ogni altra misura necessaria.

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI

L'esecuzione di **test antigenico** immunocromatografico è prevista solo in caso di sintomatologia potenzialmente riconducibile a COVID-19, rimandando l'Ospite al Medico di Medicina Generale (MMG) in caso di esito positivo.

E' demandato al Direttore Sanitario della struttura garantire le misure di prevenzione del contagio, in particolare la definizione dei percorsi, la presenza di stanze di isolamento, la sorveglianza degli operatori, l'utilizzo dei DPI, l'igiene delle mani e le procedure di vestizione e svestizione e ogni altra misura necessaria.



Regione Umbria

Giunta Regionale

SETTING DOMICILIARE (ADI)

In caso di sintomi potenzialmente riconducibili a COVID-19, il paziente andrà comunque gestito con DPI come da caso positivo e sottoposto a test antigenico immunocromatografico. Ciò vale anche per paziente con nota diagnosi di COVID-19 che non sia ancora guarito, senza necessità di esecuzione di ulteriore test all'accesso del personale sanitario.

c) REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DEGLI ACCOMPAGNATORI-FAMILIARI-VISITATORI E ALTRI SOGGETTI ESTERNI

Col 1° gennaio 2023 **NON è più necessario** essere in possesso di Green Pass COVID-19 valido per accedere ai servizi di degenza ed ambulatoriali in qualità di visitatori ed accompagnatori.

Rimane l'obbligo di indossare la mascherina ffp2, di rispettare i criteri di igiene e di distanziamento sociale, non essere sottoposto a misura di isolamento o quarantena, tenere un corretto comportamento durante la permanenza in ospedale/struttura nel rispetto delle indicazioni fornite.

LA RIDUZIONE DEL CONTAGIO E' STRETTAMENTE LEGATA ALLA CORRETTEZZA DEI COMPORAMENTI INDIVIDUALI

VISITATORI CHE ACCEDONO AI REPARTI DI DEGENZA (ORDINARIA) e ALLE STRUTTURE EXTRAOSPEDALIERE

L'accesso è consentito ad un visitatore alla volta per paziente, nella/e fascia/e oraria/e definita/e dal reparto/struttura stesso/a, salvo i casi di temporanee chiusure di reparti per focolai infettivi in corso.

ACCOMPAGNATORI CHE ACCEDONO ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE ED EXTRAOSPEDALIERE

Gli accompagnatori di utenti maggiorenni ed autosufficienti che non necessitano di supporto **NON** accedono al servizio di destinazione e preferibilmente attendono all'esterno.

Si raccomanda di accedere al servizio per prestazione programmata con un anticipo non superiore ai 15 minuti rispetto all'appuntamento.

ASSISTENZA

Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto/struttura, nel rispetto delle indicazioni del presente documento.



Regione Umbria

Giunta Regionale

È comunque prevista la possibilità di fornire assistenza in casi selezionati di pazienti in condizioni di non autosufficienza fisica, psichica o cognitiva con necessità della presenza prolungata di un familiare di supporto, sempre e solo previo accordo con Coordinatore Infermieristico e/o Direttore di Struttura e/o suo delegato.

L'assistenza deve essere in assenza di sintomi, indossare la mascherina Ffp2 in maniera continuativa e corretta e seguire tutte le disposizioni dettate dalla struttura. Nei suddetti casi per l'accesso degli accompagnatori è raccomandato eseguire un test antigenico immunocromatografico prima di eseguire l'assistenza da ripetere ogni 7 gg. se l'assistenza è continuativa.

Si invitano le Direzioni Aziendali e i Dirigenti regionali a dare massima diffusione ognuno per propria competenza in particolare a:

Ai Direttori DIP

Ai Responsabili ISP

Ai Direttori di Distretto

Ai Direttori Presidi Ospedalieri

Ai Medici Competenti e RSPP delle Aziende Sanitarie

Ai Responsabili dei Laboratori Analisi

Ai MMG e PLS

Distinti Saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Massimo D'Angelo

Istruttoria:

Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza Alimentare;

Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria;

Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, maxi emergenza.



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*», e, in particolare, l'articolo 32, il quale prevede, tra l'altro, che «*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*»;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria*»;

Visto l'art. 7-ter, comma 2, del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 0013515 del 28/04/2023-DGPRES;

Tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L'obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporre l'uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
3. Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.
4. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
5. La decisione sull'esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l'accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali. Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l'art. 2-bis "Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie" del D.L. 22/04/2021, n. 52, come modificato dall'articolo 4, comma 1 lett. b) del D.L. 23/07/2021, n. 105, D.L. 23/07/2021, n. 105, è stato abrogato dall'art. 7-ter, comma 2, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.
6. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
 - a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
7. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE



ORAZIO
SCHILLACI
28.04.2023
13:27:28 UTC